

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
 Città Metropolitana di Palermo

^^^^^^^^^^^^^^^^

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 85 del registro

Anno 2023

OGGETTO: Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in modalità telematica e in streaming.

L'anno **duemilaventitré** addì **ventisei** del mese di **luglio** alle ore **18:00** e seguenti nella Casa Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. David Patrizio nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1	PICCIUCA Vincenzo Elio	P	7	TARAVELLA Giuseppina	P
2	DAVID Patrizio	P	8	LIARDA Mario	P
3	ANSELMO Francesco Maria	P	9	TERMINI Adelia	P
4	CURATOLO Giovanna	P	10	AGLIATA Gandolfo	A
5	PANTINA Gandolfo	A	11	RUSSO Eleonora	P
6	ALBANESE Maria	P	12	POTESTIO Isabella	P

Assenti i consiglieri: Pantina, Agliata.

Sono presenti per la giunta i sigg.: Macaluso (Vicesindaco), Curatolo.

Con la partecipazione del Segretario Comunale, dott. Antonino Russo, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO CHE alla data del 31.03.2022 da parte del Governo nazionale è stata dichiarata la fine dello stato di emergenza per il superamento dello stato di crisi epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATO l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, emanato in piena emergenza COVID-19, che ha disposto che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 (poi prorogato al 31.03.2022), i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

DATO ATTO che l'Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplina le sedute di Consiglio comunale in modalità di videoconferenza e in streaming;

RILEVATO CHE sulla base della disposizione sopra ricordata in periodo di pandemia da Covid-19, il consiglio comunale e la giunta comunale si sono riuniti, quando necessario, in modalità videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, individuando, di volta in volta sistemi che hanno consentito di identificare con certezza i partecipanti, assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e garantito lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente;

VISTI gli artt. 46, 47 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL) che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta comunale;

DATO ATTO che la competenza del Consiglio comunale in materia di disciplina del proprio funzionamento resta confermata dal principio generale dell'ordinamento secondo il quale ciascun organo, ove non previsto in tutto o in parte in altra fonte di produzione del diritto, disciplina da sé il proprio funzionamento;

DATO ATTO che la partecipazione dei componenti del Consiglio comunale, con le eccezioni rilevate in periodo di emergenza per la pandemia da Covid-19, è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti e del Segretario Generale;

RILEVATO che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute

collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 1, lett. Q), D.P.C.M. 8 marzo 2020, nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto»), ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M 9 marzo 2020;

VISTO il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato nr. 00571 del 10/03/2020, che nel legittimare lo svolgimento delle proprie sedute in remoto afferma quanto segue:

- *“Tale conclusione risulta peraltro in linea con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lett. q), D.P.C.M. 8 marzo 2020 (...), nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto», ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M 9 marzo 2020. Altre disposizioni di legge sono la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici;*
- *l'art. 3 bis, l. n. 241 del 1990: “Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”;*
- *l'art. 14-ter, comma 1, l. n. 241 del 1990: “La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”;*
- *il d.lgs. n. 82 del 2005 e in particolare:*
- *l'art. 7 comma 1 laddove si legge che “Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.”;*
- *l'art. 12 comma 1 ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)” e comma 3 bis “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.”;*

- *l'art. 41 comma 1 che recita "Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.";*
- *l'art. 45, comma 1 secondo cui "I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale";*

RICHIAMATO più complessivamente il capo I, sezione III, del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;

ATTESO che in base a tale norma pare lecito affermare che:

- la disposizione succitata è la prima ed unica "norma statale" che disciplina specificamente la fattispecie delle sedute di Consiglio e Giunta effettuate in remoto, mediante videoconferenza;
- essa, con la clausola di salvezza espressa "*i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza*", consolida con disposizione statale ex post la competenza regolamentare degli enti in materia, ma al contempo e per motivi di coerenza sistematica e perequazione, anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa fattispecie;
- in particolare gli Enti che non abbiano già in precedenza regolamentato la materia:
 - a) possono effettuare direttamente e temporaneamente le sedute in remoto, nel rispetto delle disposizioni, anche di dettaglio, della norma emergenziale, senza necessità di alcuna normativa regolamentare, ma solo con minima disciplina - non regolamentare - attuativa monocratica (Presidente/Sindaco). Tale facoltà viene meno con la cessazione della situazione di emergenza;
 - b) possono disciplinare autonomamente la materia anche a regime con apposito regolamento approvato dall'organo collegiale, sulla base della legittimazione ordinaria seppur confermata da una norma di tipo emergenziale, ma senza i limiti o vincoli di dettaglio previsti dalla stessa norma. In specie, in tale caso si potrà prevedere sedute *completamente* in remoto, con tutti i soggetti legittimati a partecipare a distanza (presidente e segretario compresi).

RITENUTO, pertanto, di adottare la suddetta ipotesi disciplinatoria per assicurare maggior flessibilità al funzionamento telematico dell'Organo ed essendo di prossima implementazione presso questo Comune un applicativo informatico ed i connessi strumenti di connessione che

consentono la sottoscrizione delle deliberazioni in remoto;

VISTO, pertanto, il documento allegato contenente le norme regolamentari di cui sopra (Allegato n. 1);

CONSIDERATO che l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un presupposto non più indispensabile, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

RITENUTA la liceità di una disposizione che preveda la possibilità che la riunione dell'Organo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

RITENUTO, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Presidente del Consiglio comunale e al Segretario Generale, anche a mezzo dei propri uffici, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; tutti i componenti dell'organo collegiale debbono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza.

RITENUTO che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione ai Consiglieri circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Presidente del Consiglio comunale;

VISTO l'art. 48 TUEL, recante la competenza cd. residuale (anche in materia regolamentare di organizzazione) della Giunta comunale e, comunque, nel caso di specie, in virtù della riserva di regolamento posta in capo a ciascun organo per la disciplina del funzionamento di sé medesimo;


DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ancorché non rilevante sotto il profilo contabile, in quanto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è comunque trasmessa, al Responsabile del servizio finanziario ed al Segretario generale per il controllo di cui all'art. 3 del vigente Regolamento Comunale del Sistema Integrato dei Controlli Interni;

VISTO lo Statuto comunale vigente, che all'art. 17 stabilisce che "Le modalità di convocazione e

di funzionamento sono stabilite dalla stessa giunta”.

Propone deliberare

1. di approvare il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale in modalità a distanza e in streaming, allegato alla presente quale parte integrante (All. 1);
2. di demandare:
 - alla Segreteria Generale, ed in specie alla struttura organizzativa a supporto del Consiglio comunale, l’attuazione amministrativa della presente deliberazione;
 - ai servizi informatici l’organizzazione e l’attuazione tecnologico-informativa che si rende necessaria per dare attuazione al presente atto, verificando, fornendo e attestando l’idoneità delle strumentazioni telematiche da usare, nel rispetto dei requisiti minimi previsti del documento allegato;
3. di attestare che il presente atto è stato redatto in osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Privacy;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale (sotto-sezione “Provvedimenti” di “Amministrazione Trasparente”), stante che lo stesso rientra negli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013, secondo le modalità stabilite con direttiva interna del Responsabile della Trasparenza;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.



Il Presidente del Consiglio Comunale

Patrizio David

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. 30/2000


Pareri sulla proposta di deliberazione avente il seguente oggetto: **Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in modalità telematica e in streaming.**

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Polizzi Generosa, 16.02.2023

Il Responsabile della 1ª Area

Dott.ssa Rosalia Tocco



Rosalia Tocco

Parere di regolarità contabile: favorevole

Polizzi Generosa, 17/02/2023

Il Responsabile della II Area

Dott.ssa Luana Perticone

Luana Perticone

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE IN MODALITÀ TELEMATICA E IN STREAMING

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica ed in streaming, delle riunioni del Consiglio comunale.

CAPO I - SEDUTE DI CONSIGLIO IN MODALITÀ TELEMATICA

Art.2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite “sedute in modalità telematica” le riunioni del Consiglio comunale che si svolgono con la seguente modalità:
 - uno o più o tutti i componenti, collegato per videoconferenza e/o in videochiamata, partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione;
 - Il Consiglio Comunale si assume convocato presso la Sede Comunale.
2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefonate oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni deve garantire la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - a) la segretezza della seduta;
 - b) l'identificazione degli intervenuti;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - d) la visione degli atti della riunione;
 - e) lo scambio di documenti;

- f) la visione dei documenti mostrati dal Presidente e/o dai Consiglieri comunali e/o dal Segretario comunale che partecipano alla seduta e oggetto di votazione;
 - g) la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi informatici di condivisione di files.

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze del Consiglio Comunale per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente del C. C., a tutti i componenti dell'Organo, oltre che nelle modalità previste dal Regolamento di funzionamento del C. C. (art. 42/48), anche mediante mail o pec e telefonicamente o con sistemi di messaggistica o a mezzo mail. Nella convocazione dovranno essere indicate le modalità di convocazione, lo strumento informatico utilizzato per la videoconferenza e le modalità per l'accertamento e la verifica del numero legale della seduta.
2. Nel caso di seduta telematica, uno o più o tutti i componenti del Consiglio comunale potranno essere collegati per videoconferenza/videochiamata dal Palazzo comunale ovvero da altri luoghi. Tutti i partecipanti, incluso il Segretario comunale, possono essere collegati da sedi diverse da quella Comunale.
3. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
4. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche il Consiglio Comunale, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
5. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per quella straordinaria e straordinaria ed urgente (nelle modalità previste dal Regolamento di funzionamento del C. C. dagli artt. 34 e seguenti),
6. La manifestazione del voto, ordinariamente, deve avvenire in modo palese, nominativamente. Quando il voto deve essere espresso in modo segreto, lo strumento

informatico adottato per la videoconferenza deve prevedere obbligatoriamente tale opportunità della quale il consigliere deve essere opportunamente essere edotto ed addestrato.

7. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Presidente l'assemblea verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
8. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla riunione di consiglio comunale, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio comunale che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e ove ne ricorrano le condizioni, essere rinviata di un'ora o aggiornata all'indomani per la prosecuzione nella trattazione dei restanti punti all'ordine del giorno (art. 39 del regolamento di funzionamento di consiglio comunale).
9. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente del consiglio comunale riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 5 - Rispetto dei principi di trasparenza, legalità e pubblicità delle sedute in via telematica - Condizioni

Al fine di garantire i principi di legalità trasparenza, legalità e pubblicità delle sedute di Consiglio comunale tenute in modalità videoconferenza, a cura del segretario comunale dovrà essere pubblicate sul sito dell'Ente, "Amministrazione Trasparente" nella Sezione dedicata agli organi di governo la seguente documentazione entro tre giorni dalla tenuta della seduta di Consiglio comunale:

- Convocazione del Presidente del Consiglio comunale del Consiglio con indicazione dell'ordine del giorno;
- Verbale sintetico della seduta di consiglio comunale;
- Comunicato estratto, delle delibere assunte in seduta, riportanti oggetto delle delibere, esito della votazione, presenza o meno di interventi, sugli argomenti trattati e indicazione sulla immediata esecutività o meno del provvedimento assunto;

CAPO II - SEDUTE DI CONSIGLIO IN STREAMING

Art. 6

1. Il Comune di Polizzi Generosa, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, disciplina, con il presente Regolamento, l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione delle sedute del Consiglio Comunale.
2. Le riprese audiovisive saranno effettuate direttamente dal Comune e diffuse in diretta streaming attraverso il sito istituzionale del Comune al fine di una più ampia comunicazione e pubblicità ai cittadini dell'attività del Consiglio Comunale.
3. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 7

1. Verranno affissi avvisi chiari e sintetici all'accesso di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa, ai fini dell'informazione dei partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti con funzioni di assistenza, dell'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione.

Art. 8

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari e di commissione effettuate direttamente dal Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione diretta al Presidente del Consiglio, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:
 - modalità delle riprese;
 - finalità perseguite;
 - modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita).
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la comunicazione, potrà rilasciare al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese.

3. L'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
4. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

Art. 9

1. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare e delle Commissioni Consiliari sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.
3. Le registrazioni delle sedute, diffuse su internet tramite pagina web, in diretta streaming, o su rete televisiva, restano disponibili sul sito istituzionale del Comune per un periodo di 1 anno a far data da ciascuna seduta consiliare. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate su supporti idonei da parte degli uffici preposti.
4. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.
5. Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art.39, D. Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga

che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare o di commissione.

Art. 10

Le operazioni di registrazione video e audio verranno effettuate da personale interno specializzato con competenze telematiche ovvero da un incaricato esterno all'uopo individuato.

Art. 11

Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12

L'approvazione del presente regolamento è a cura del Consiglio comunale su proposta del Presidente.

Il presente regolamento entra in vigore ad approvazione avvenuta, dopo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi.



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi n. 13 - CAP 90028 - Tel. 0921 551611
PEC: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it
Sito internet: www.comune.polizzi.pa.it

VERBALE N. 5 / 2023

della I Commissione Consiliare

L'anno **2023**, il giorno **20** del mese di **giugno**, presso i locali del Comune di Polizzi Generosa, si riunisce la 1^a Commissione Consiliare, convocata con nota prot. n. 7218 del 16 giugno 2023 per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione modifiche Statuto Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo;
2. Modifica delibera di C.C. n. 53 del 31/05/2023 ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'annualità 2023";
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Anselmo, Taravella, Liarda.

Assenti: Pantina, Potestio

Alle ore 16:00 si dà inizio alla discussione dei punti all'o.d.g.

Si parla del primo punto all'o.d.g. I consiglieri presenti si riservano in consiglio comunale. Per quanto riguarda il secondo punto i consiglieri votano favorevolmente all'unanimità.

Inoltre si discute del seguente punto: Regolamento per lo svolgimento delle sedute di consiglio comunale in modalità telematica e in streaming.

Su questo punto i consiglieri si riservano in consiglio.

La seduta viene sciolta alle ore 16:50.

Letto, approvato e sottoscritto:

f.to Anselmo Francesco M.
f.to Taravella Giuseppina
f.to Liarda Mario

IL CONSIGLIO COMUNALE

A questo punto il Presidente del C. C. passa alla trattazione del nono punto all'ordine del giorno e relativo al Regolamento per la video conferenza e lo streaming del consiglio comunale, effettuando un breve excursus della procedura e dell'iter seguito, oggetto di dibattito anche in seno alla commissione consiliare competente. Procede a dare lettura, quindi, del dispositivo della proposta, affermando che questo regolamento consente a tutti i consiglieri di poter essere presenti anche se fuori sede.

Seguono gli interventi:

della consigliera Albanese la quale si dichiara favorevole in quanto garantisce la partecipazione dei cittadini alla vita del consiglio comunale, comunicando il voto favorevole della minoranza.

Quindi a questo punto il Presidente del C. C. mette ai voti la proposta di modifica del regolamento che ottiene il seguente risultato:

presenti e votanti	10
favorevoli	10
contrari	nessuno
astenuti	nessuno.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la superiore votazione effettuata in modo palese,

DELIBERA

Di approvare la proposta, facendola propria.

letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Patrizio David

Il Consigliere Anziano
Francesco Maria Anselmo

Il Segretario Comunale
Dott. Antonino Russo

Publicata all'albo pretorio online il 05/09/2023 per la durata di giorni 15.

Polizzi Generosa, _____

Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta **dell'Albo Pretorio Online**, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____ e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _____

IL MESSO COMUNALE
Salvatore Pietro Giresi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Russo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è divenuta esecutiva il _____

- perché dichiarata immediatamente esecutiva
- perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonino Russo